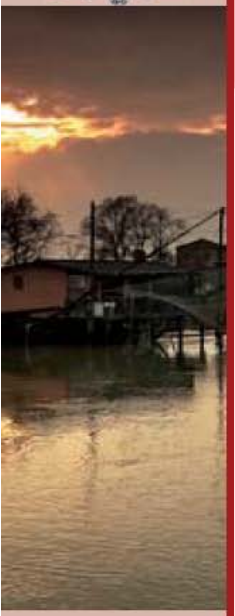

Comune di Ravenna

Area Economia e Territorio

REGOLAMENTO

CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

Elaborazione:

Sindaco	Fabrizio Matteucci	Capo Area	Dott. Paola Bissi
Assessore Urbanistica	Gabrio Maraldi	Capo servizio e Responsabile Procedimento	Arch. Gloria Dradi
Segretario Generale	Dott. Paolo Neri	Servizio Progettazione Urbanistica	Arch. Raffaella Bendazzi
			Geom. Francesca Brusi
		Servizio Ambiente ed Energia	Dott. Angela Vistoli

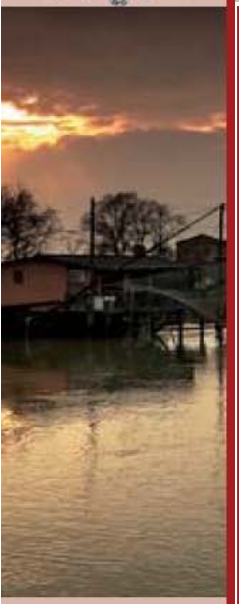

Dislocazione dei CAPANNI sul territorio Ravennate

ZONA	ACQUE	IMMAGINE
Zona **A**	**FIUME RENO**	
	FIUME LAMONE	
	FIUMI UNITI	
	TORRENTE BEVANO	
	CANALE DESTRA RENO	
	FIUME SAVIO	
Zona **B**	**PIALLASSA BAIONA**	
	PIALLASSA PIOMBONE	
Zona **C**	**MARE - DIGHE FORANEE**	

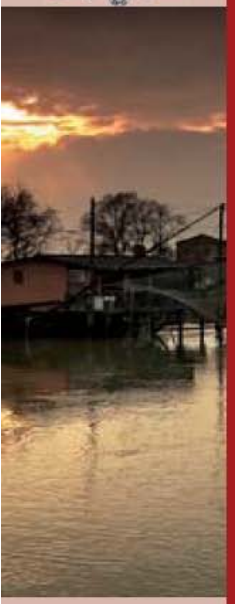

Soggetti gestori/proprietari delle aree

ZONA	ACQUE	SOGGETTO GESTORE/PROPRIETARIO	
Zona **A**	**FIUME RENO**	**Servizio Tecnico Bacino Reno (STB Reno):** gestisce e tutela della risorsa idrica e delle aree del demanio fluviale nel bacino idrografico del fiume Reno. Il Servizio rilascia gli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del *demanio idrico* del Reno.	**Servizio Sviluppo economia ittica e delle produzioni animali della Regione Emilia Romagna** ha la competenza in materia di pesca professionale in acque di demanio marittimo considerate tali anche quelle delle foci dei fiumi in base al **Codice della Navigazione** e allo specifico decreto **GU 237 del 21/09/1967.**
	CANALE DESTRA RENO	**Consorzio di bonifica della Romagna occidentale:** gestisce il Comprensorio consorziale e le pertinenze idriche di *canali e scoli consorziali* mediante il rilascio di concessioni.	
	FIUME LAMONE	**Servizio Tecnico Bacino di Romagna (STB Romagna):** gestisce le aree demaniali e le risorse idriche mediante il rilascio di concessioni che legittimano l'utilizzazione delle aree del *demanio idrico* dei fiumi del bacino.	
	FIUMI UNITI		
	TORRENTE BEVANO		
	FIUME SAVIO		
	N.B. Sono presenti anche capanni in aree di proprietà privata che non sono soggetti quindi al rilascio di concessioni demaniali da parte di nessun ente di gestione, ma sono soggetti solo al rilascio di permesso per la realizzazione dell'opera o da parte del demanio idrico per le opere ricadenti nello spazio compreso fra gli argini dei fiumi, sia che le golene siano pubbliche o private (**art. 93 del RD n. 523 del 25.7.1904**), o da parte del demanio marittimo là dove ricadenti nel limite dei 30m stabiliti dal **art.55 del Codice della Navigazione** per le opere in prossimità demaniale.		
Zona **B**	**PIALLASSA BAIONA**	**Servizio Patrimonio Comune di Ravenna** gestisce il rilascio di concessioni in aree di proprietà comunale.	
	PIALLASSA PIOMBONE	**Autorità portuale** gestisce l'acqua quindi le reti che su essa insistono**;** **Sapir** è proprietaria di alcuni terreni su cui insistono i manufatti; **Comune di Ravenna** proprietario di alcuni terreni e degli stradelli di accesso ai capanni.	
Zona **C**	**MARE - DIGHE FORANEE**	**Servizio Sviluppo economia ittica e delle produzioni animali della Regione Emilia Romagna** ha la competenza in materia di pesca professionale in acque di demanio marittimo **Autorità portuale** rilascia nulla osta in merito **all'art. 55 del Codice della Navigazione** lungo i moli**;**	

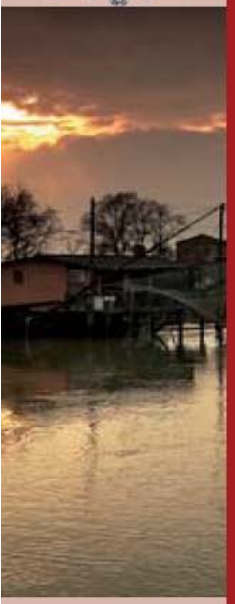

Vincoli sovraordinati

ZONA	ACQUE	Vincoli paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali:		Vincoli ambientali:	PTCP	PTPR
Zona **A**	**FIUME RENO** **FIUME LAMONE** **FIUMI UNITI** **TORRENTE BEVANO** **CANALE DESTRA RENO** **FIUME SAVIO**	-Beni paesaggistici di **notevole interesse pubblico** art.136	-**Fiume o corso d'acqua** e relative sponde o piedi degli argini art.142 c1 c) -***Territori costieri*** compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia; - **Riserve naturali dello stato** (marginalmente)	-**Parco Regionale del Delta del Po** -**SIC ZPS** (IT4060002) (IT4060003) (IT4070003) (IT4070009) (IT4070010) -**SIC** (IT4070005)	-Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.13 -Zone di tutela della costa e dell'arenile Art. 3.15 -Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 3.17 -Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 3.18 -Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale Art. 3.19	-Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 13 -Zone di tutela della costa e dell'arenile Art. 15 -Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 17 -Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 18 -Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale Art. 19
Zona **B**	**PIALLASSA BAIONA**	-Beni paesaggistici di **notevole interesse pubblico** art.136 -Zona umida di importanza internazionale art.142 c1 i) **RAMSAR** -Zona gravata da uso civico di pesca art.142 c1 h)		-**Parco Regionale del Delta del Po** -**SIC ZPS** (IT4070004) "Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo"	-Zone di tutela naturalistica - di conservazione Art. 3.25a	-- Zone di tutela naturalistica Art. 25
	PIALLASSA PIOMBONE	-Beni paesaggistici di **notevole interesse pubblico** art.136		-**Parco Regionale del Delta del Po** -**SIC ZPS** (IT4070006) "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina"	-Zone di tutela naturalistica - di conservazione Art. 3.25a	-- Zone di tutela naturalistica Art. 25
Zona **C**	**MARE - DIGHE FORANEE**	**area di demanio marittimo** art.55 del Codice della Navigazione per le opere entro 30m dal limite demaniale.				

Autorizzazione degli interventi in aree di vincolo

Gli interventi in aree di vincolo eccedenti la manutenzione ordinaria (MO) sono sottoposti ai pareri di:

- **CQAP;**
- **Consorzio del Parco Regionale del Delta del PO**;
- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio;**

essi hanno una loro “discrezionalità” di giudizio prevista per legge

Quindi, le soluzioni progettuali d’intervento proposte, dagli enti o dai privati, dovranno essere sottoposte alla valutazione di compatibilità paesaggistica.

Iter di approvazione del Regolamento

Il presente regolamento,

è da considerarsi realizzato in attuazione di quanto demandato dall'art. III.7 c2 e art. III.8 c3 del RUE 5.1, quindi da un punto di vista procedurale verrà approvato secondo le procedure previste per il RUE all'art. 33 della L.R. 20/2000 il quale al comma 4 bis prevede, qualora il regolamento presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, l'approvazione secondo la procedura prevista art. 34 L.R. 20/2000..

Quindi,per la sua approvazione, segue le medesime procedure di approvazione previste

dall'art.34 L.R.20/2000

(Giunta, CCAT, adozione in C.C. , deposito, pubblicazione, trasmissione in Provincia per il parere e la procedura di VAS, osservazioni, controdeduzioni, CCAT, Giunta, approvazione in C.C., trasmissione in Provincia ed in Regione)

prima della sua adozione e poi della approvazione in Consiglio Comunale dovrà essere sottoposto al parere:

- dei soggetti gestori delle aree
  (STB Reno, STB Romagna, Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, Autorità portuale, Servizio Sviluppo economia ittica e delle produzioni animali della Regione Emilia Romagna)
- dei soggetti ambientalmente competenti, in quanto sottoposto a procedura di VAS da parte della Provincia(Arpa, USL, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, Forestale, Parco Regionale del Delta del Po , ecc.)

Il Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.

Regolamento VIGENTE 1991

Esso prevedeva al punto

08.00 CAPANNI ESISTENTI

l'adeguamento a tutto quanto prescritto dal regolamento stesso in caso di intervento eccedente la Manutenzione Ordinaria (**MO)**

E cioè prevede un adeguamento sia dimensionale che dei materiali (legno e canna) per tutti gli interventi eccedenti la (**MO**).

La situazione attuale

Nelle piallasse e lungo gli argini dei fiumi o canali attualmente sono presenti circa 780 capanni, oltre ad un numero davvero rilevante di manufatti, in gran parte abusivi, quali: cavane, passerelle, pontili, piattaforme, scalette o altri manufatti difficilmente classificabili (ripostigli, ricoveri animali, ecc.).

Cavana

Ricoveri per animali

La situazione attuale

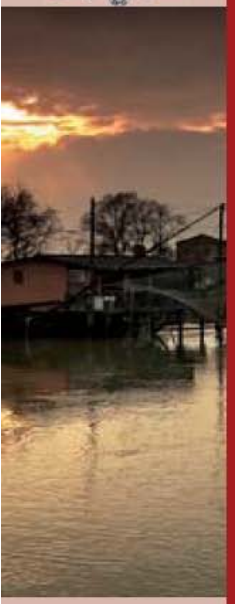

La situazione attuale

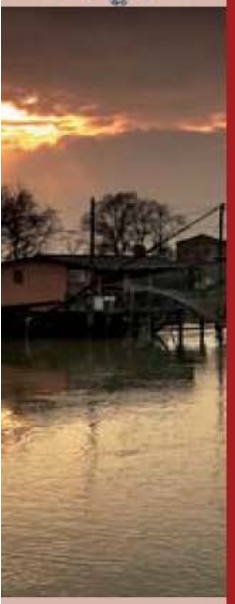

La situazione attuale

Per quanto a tratti affascinante la situazione di degrado ad oggi è indiscutibile

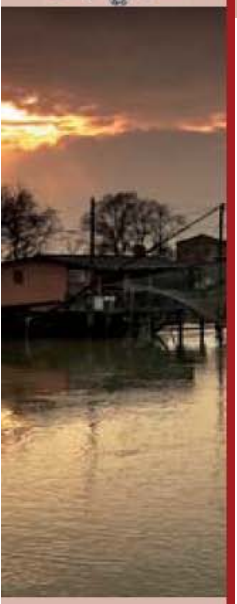

La situazione attuale

È difficile fornire un numero preciso di capanni e/o manufatti abusivi, ma per dare alcuni elementi si può dire che:

- nella **Piallassa Baiona** su circa **290** capanni presenti circa **90 sono abusivi**,
- nella **Piallassa Piombone** dei circa **160** capanni censiti solo circa **25 risultano regolari o presunti** regolari,
- anche lungo i fiumi o canali la presenza di capanni abusivi, seppur minore, non manca.

il REGOLAMENTO NON è un CONDONO

- **Il nuovo regolamento non può essere una sorta di condono o di sanatoria dei manufatti abusivi;**

- **Provvedimenti di questa natura non competono al Comune;**

- **La Corte Costituzionale** ha sancito che il condono edilizio è caratterizzato dalla volontà dello Stato e conseguentemente ha annullato gli atti emanati da alcune regioni che si configuravano come condoni;

- In ogni caso, gli ultimi condoni promulgati dal **Governo Nazionale hanno in gran parte escluso gli abusi in aree di vincolo.**

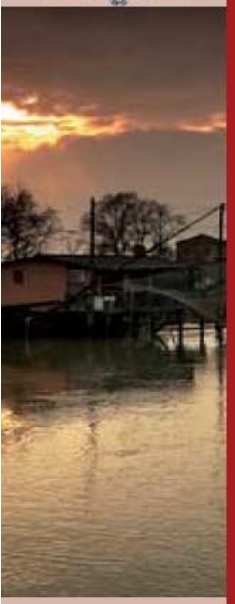

Oggetto del presente REGOLAMENTO

"La manutenzione e l'adeguamento dei capanni da pesca e da caccia ***regolarmente esistenti***, tali intendendosi quelli realizzati nelle ***posizioni possibili assentite*** ed individuate con specifica simbologia nella cartografia ed in possesso di **regolare titolo legittimante l'esistenza**: titolo edilizio e/o di valido atto di concessione idraulica o dell'area rilasciato dagli Enti pubblici competenti sulle zone di pertinenza, alla data del 26/02/1991, o relativa sanatoria alla data di adozione del presente Regolamento".

OBIETTIVI del REGOLAMENTO

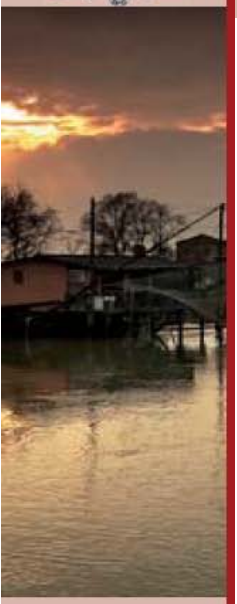

La proposta, del *Regolamento Capanni da Pesca e da Caccia* nasce da **due necessità fondamentali**:

- La prima è quella di **aggiornare lo strumento** soprattutto da un punto di vista dei riferimenti normativi (l'attuale regolamento in vigore risale al 1991) a tutte le normative e direttive entrate in vigore fino ad oggi;

- L'altra nasce da un **obiettivo ben più ambizioso**, quello di voler **riqualificare i capanni e bonificare le rispettive aree di pertinenza** sia da un punto di vista ambientale, sia di rispetto degli standard di minima sicurezza e sia da un punto di vista igienico sanitario.

OBIETTIVI del REGOLAMENTO

PONENDOSI

un obiettivo a breve periodo; **il risanamento dei capanni e delle aree di pertinenza e la sostituzione dei materiali incongrui e nocivi (in particolare plastica e eternit)**

e un obiettivo più a lungo periodo; che preveda **l'adeguamento complessivo** anche dimensionale là dove necessario.

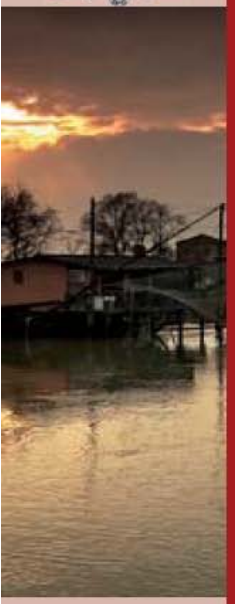

PROPOSTE del REGOLAMENTO

- Aggiornamento normativo

- Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica per le Piallasse

- Piani di Recupero anche di Iniziativa privata lungo le aste dei fiumi e dei canali

- Riqualificazione “igienico-sanitaria e ambientale” dei capanni regolarmente esistenti.

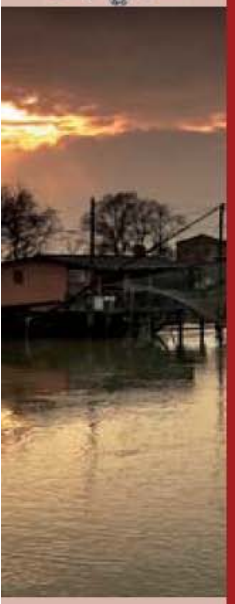

Aggiornamento normativo

Dal punto di vista normativo si propone innanzi tutto un aggiornamento di tutti i riferimenti legislativi relativi alla disciplina sulla pesca e sulla caccia, integrando e demandando, là dove necessario, a leggi e regolamenti regionali relativi a disposizioni in materia ambientale e a tutela e sviluppo della fauna ittica e non:

- **L.R. n° 11 del 22/02/1993** *"Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna."*
- **R.R. n° 29 del 16/08/1993** *"Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia Romagna."*
- ***D.G.P. n° 337/35121 del 03/04/2001 allegato A*** *"Pesca ricreativa nelle aree classificate di zona A con l'uso del bilancione fisso"*
- **L.R. n° 7 del 14/04/2004** "*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali."*
- **L.R. n° 8 del 15/02/2004** *"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*")
- **Delibera di Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po n. 2/414 del 10/02/1999** *"Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del PO"* con particolare riferimento alle norme di carattere dimensionale, igienico sanitario.
- **DGR n° 1224 del 28/07/2008 "***Recepimento dm n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione dimisure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) ea zone di protezione speciale (zps). Misure di conservazione gestione zps, ai sensi dirett. 79/409/cee, 92/43/cee e dpr 357/97 e ss.Mm. E dmdel 17/10/07.2" e Allegati* 1-2-3-4
- **L.R. N° 9 del 31/05/2002 "***Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale"*

Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica per le Piallasse

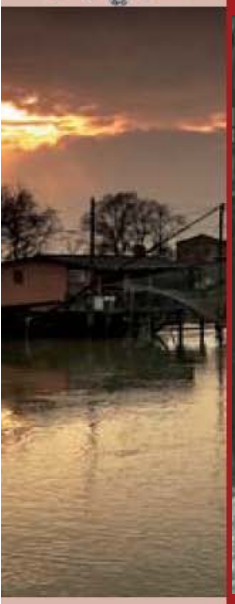

Si propone di inserire i **Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica,** peraltro previsti dal Ente Parco, a tutela delle delicate zone umide (Piallassa Baiona e Piombone) .

Considerato l'elevato pregio ambientale e naturalistico di tali aree, è opportuno ammettere, fino alla loro approvazione, interventi di manutenzione ordinaria e di riqualificazione previsti da un apposito paragrafo del regolamento.

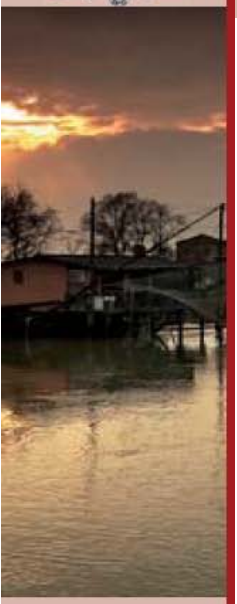

I PdR di iniziativa pubblica

Da predisporre in collaborazione con il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po.

Nel merito della **Piallassa del Piombone**, come è noto, l'area sarà interessata dagli interventi a cura dell'Autorità Portuale con la realizzazione di un nuovo argine di separazione dalla zona portuale e quindi il Piano di Recupero dovrà considerare la nuova morfologia.

Per la **Piallassa Baiona**, che risulta essere l'area di maggior pregio e la più complessa, è necessario predisporre un vero e proprio **Piano di Fruizione**, che quindi non riguarderà solo il tema dei capanni, ma più complessivamente tutta la fruizione della valle.

Riqualificazione dei capanni esistenti

Sono previste due specifiche tipologie di adeguamento al Regolamento.

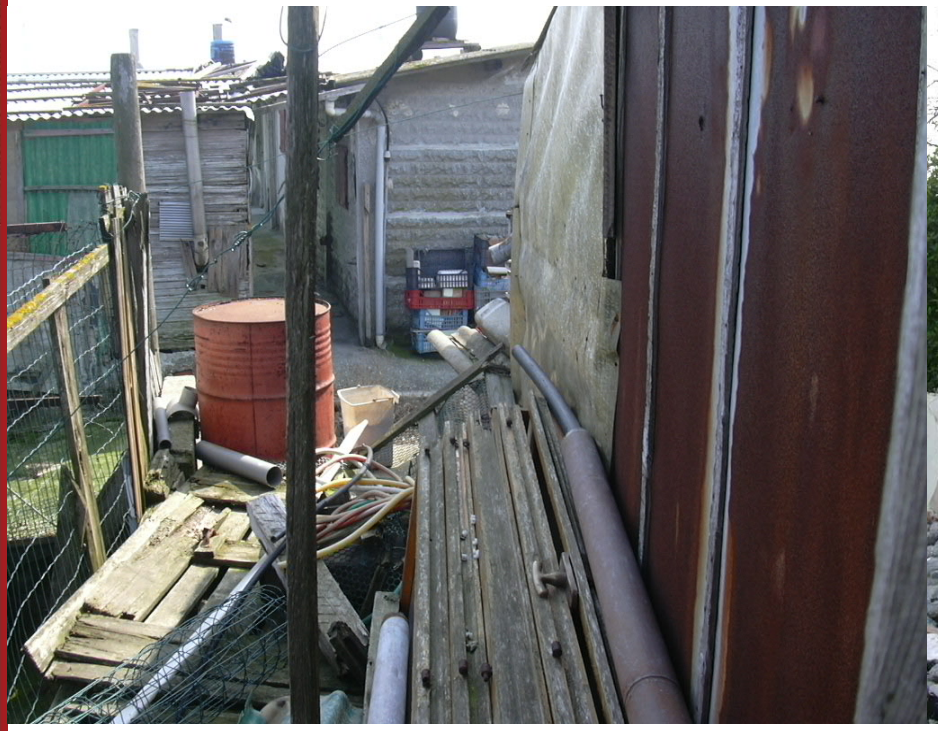

Lasciando ai capannisti la possibilità di scegliere attraverso quale tipo di riqualificazione adeguarsi:

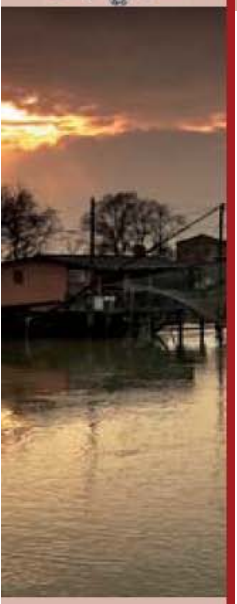

Riqualificazione “igienico-sanitaria e ambientale” dei capanni.

1. **introdotta ex novo quale obiettivo a breve periodo da realizzarsi entro i primi 3 anni di validità del regolamento :** riqualificazione attraverso interventi che eccedono la manutenzione ordinaria ammessi nelle varie zone, **senza adeguamento dimensionale**, conservando le dimensioni e la distribuzione interna del ***corpo del capanno*** attuale

(superfetazioni escluse e così come da definizione di corpo del capanno data dal regolamento)

il che significa che è concesso fare della manutenzione straordinaria pur mantenendo le dimensioni, se si riqualifica, si bonificano e smaltiscono i materiali nocivi e/o comunque dannosi per la salute delle persone e dell’ambiente

Riqualificazione dei capanni esistenti

-nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti dal regolamento per queste zone, che rimangono sempre e comunque assoggettati alla disciplina sovrordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.

-nelle **zone B** solo al fine della presente riqualificazione, è ammesso intervenire anche con manutenzione straordinaria (MS) senza l'obbligo della presenza del PdR, oltre agli interventi già previsti per queste zone dal regolamento

Riqualificazione “igienico-sanitaria e ambientale” dei capanni.

In zona Piallasse diventa uno strumento per la riqualificazione concesso in anticipazione ai Piani di Recupero non ancora approvati.

Si dà una maggior possibilità di intervento rispetto alla Manutenzione Ordinaria, lasciando al Piano di Recupero le funzioni di regolamentare e gestire unitariamente, definendo possibilità, prescrizioni e modalità attuative specifiche per le aree ad esso assoggettate.

Detta possibilità, per essere efficace va limitata ai primi 3 anni dalla approvazione del nuovo regolamento, trascorso questo periodo tutti gli interventi dovranno prevedere l’obbligo di “adeguamento dimensionale”.

Adeguamento dimensionale dei capanni.

2. **<u>già presente nel regolamento vigente e riproposto quale obiettivo di lungo periodo</u> :** là dove non si sia provveduto all'adeguamento nei primi tre anni, si può riqualificare attraverso interventi eccedenti la manutenzione ordinaria (**MO**) così come ammessi nelle varie zone, ma assoggettandosi all'**adeguamento dimensionale**, a questo punto tale riqualificazione diventa unica ed obbligatoria.

Allo scadere dei tre anni dall'approvazione del presente Regolamnto, tutti i capanni regolarmente esistenti, all'interno delle zone omogenee e nelle posizioni individuate nella cartografia allegata, salvo quelli ricadenti nelle zone soggette a Piani di Recupero, hanno l'obbligo di uniformarsi al regolamento relativamente, alle dimensioni e alle dotazioni igienico-sanitarie qualora vengano realizzati lavori che eccedano la manutenzione ordinaria (MO)

Nelle zone soggette a Piani di Recupero saranno gli stessi Piani a definire possibilità, postazioni, prescrizioni e modalità attuative.

Adeguamento dimensionale dei capanni.

Questa struttura temporale di riqualificazioni **è stata creata al fine di incentivare lo smaltimento,**
entro un **tempo plausibile di 3 anni**,
di tutti i materiali nocivi, pericolosi o dannosi per la sicurezza dell'uomo presenti in quantità notevole e utilizzati in passato come "materiali da costruzione" per i capanni, soprattutto nelle piallasse.

Per entrare più nel dettaglio:

Aggiornamento e semplificazione delle tavole cartografiche:

- **Sono realizzate su base cartografica di RUE**
- **Solo per le zone A e C (fiumi e dighe foranee)**
- **Riportano unicamente le "*postazioni possibili*" riprendendo e confermando le postazioni esistenti e di progetto del precedente regolamento.**

Tali postazioni possibili indicano dove è installato o è possibile installare un capanno, **assumendo per ogni bacino idrografico il numero massimo di postazioni in base allo sforzo di pesca** stabilito dalla D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i.

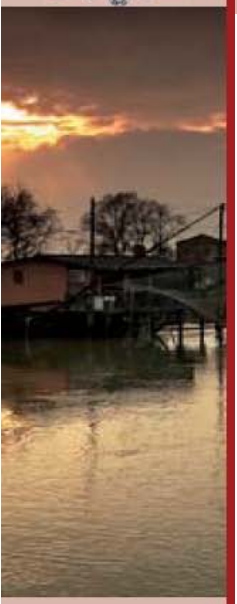

D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i.

DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BILANCIONI FISSI DI CUI PUÒ ESSERE CONSENTITO L'IMPIEGO, NONCHÉ L'UBICAZIONE DEGLI STESSI NEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA APPOSITAMENTE DELIMITATI

CORSO D'ACQUA	DELIMITAZIONE	IMPIANTI AMMESSI	SFORZO DI PESCA %
Fiume Reno	Da diga volta scirocca al mare	42	2,6
Canale Dx reno	Da chiusa Mandriole al mare	23	3
Fiume Lamone	Da SS Romea al mare	61	6,5
Piallassa Baiona	Da canale Taglio a Canale Magli-Candiano	215	0,49
Piallassa Piomboni	Tutta	80	0,9
Fiumi Uniti	Da chiusa Rasponi al mare	71	7,9
Torrente Bevano - Fosso ghiaia	Da SS Adriatica al mare	50	5,1
Fiume Savio	Da SS Adriatica al mare	44	5,5
Canale immissario *	Da ponte FF.SS a canale circondariale	4	1,3
Canale Circondariale *	Da canale Immissario a canale Emissario	5	0,5
	TOTALE* TOTALE COMUNE RAVENNA	595 541	

* la tabella è quella riportata nella Delibera di Giunta Provinciale, quindi riporta tutti valori della provincia, in blu sono riportati quelli non ricadenti nel Comune di Ravenna e il totale previsto in tutta la Provincia

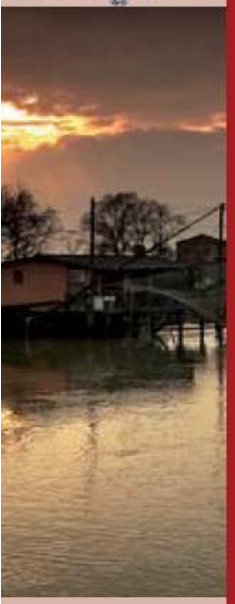

Interventi edilizi ammessi, ZONA A:

•**manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), demolizione e ricostruzione (DR)** delle strutture regolarmente esistenti, nonché riqualificazione della struttura come precedentemente descritta;

•**La nuova costruzione (NC)** è prevista nelle postazioni possibili, secondo l'individuazione grafica riportata nelle tavole allegate al presente regolamento e non ancora realizzate, solo:

1.a seguito di Bando Pubblico

2.per il trasferimento di capanni regolarmente esistenti da posizioni che nell’ambito dei Piani di Recupero siano ritenute incompatibili

Interventi edilizi ammessi, ZONA B:

•**manutenzione ordinaria (MO) demolizione e ricostruzione (DR)** delle strutture regolarmente esistenti, nonché riqualificazione della struttura come precedentemente descritta;

•**La nuova costruzione** (**NC**) è prevista solo esclusivamente per la realizzazione di cavane con procedura di assegnazione tramite Bando pubblico e solo nei luoghi dove assentite.

Interventi edilizi ammessi, ZONA C:

- **manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS)** delle strutture regolarmente esistenti, **demolizione e ricostruzione (DR)** secondo quanto eventualmente previsto dalla Regione Emilia Romagna.

N.B. È sempre ammessa, in tutte le zone, la Demolizione (**D**) senza ricostruzione.

DEFINIZIONI delle strutture ammesse:

Il **capanno da pesca o da caccia** è una struttura **"in precario"** ovvero, correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno, costruita su palafitte o su elementi galleggianti opportunamente ormeggiati, adibita al ricovero di attrezzi per la pesca o la caccia e di persone durante l'esercizio delle stesse. E' vietata l'utilizzazione del capanno per fini abitativi anche a carattere temporaneo.

La definizione sopracitata è derivata **dall'Art. 5.2 dei " Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e per le disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Deta del Po"** approvati dalla Delibera dell'assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po n° 2/414 del 10/02/1999.

DEFINIZIONI delle strutture ammesse:

La **cavana** è un manufatto “in precario” per la protezione della barca ovvero, costituito da quattro/sei pali di sostegno in legno infissi al suolo, pareti di tamponamento con un lato libero per l’accesso della barca via acqua, copertura ad una o due falde, ancorata da un piccolo pontile per l'accesso. La cavana deve essere realizzata in legno e/o canna palustre salvo il manto di copertura del tetto con guaina ardesiata.

Ai fine della realizzazione degli interventi ammessi,
è necessario acquisire le preventive autorizzazioni e/o Nulla Osta (N.O.)
da parte degli Enti competenti.

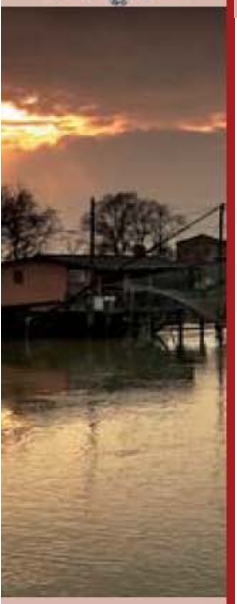

CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI

N.B.: sono derivate dai criteri deliberati dal Parco del Delta.

La struttura e i tamponamenti dei nuovi capanni, ricadenti in zone A e B, di cui al presente Regolamento, dovranno essere realizzati esclusivamente in legno, ad esclusione degli ancoraggi al terreno e degli elementi galleggianti, mentre la copertura potrà essere realizzata in legno e/o in canna palustre eventualmente impermeabilizzati.

La struttura dei capanni, ricadenti in zona C di cui al presente Regolamento per i quali sia previsto l'intervento di demolizione e ricostruzione (DR), dovrà essere realizzata secondo quanto prescritto/concordato con l'Ente di gestione, nello specifico la Regione Emilia Romagna servizio Economia ittica regionale.

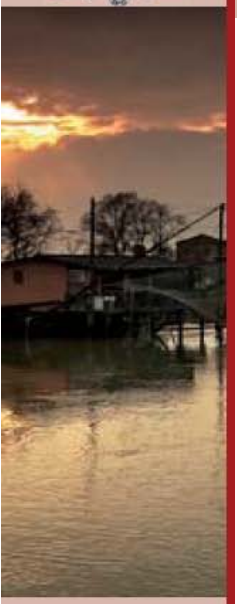

CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI

I capanni sono costituiti dai seguenti elementi i quali devono rispettare caratteristiche e limiti dimensionali qui prescritti:

a - piattaforma di sostegno: costituisce il **piano di calpestio** e non deve eccedere la superfici di **35 mq**. Può essere ancorata al terreno mediante pali battuti in legno, o secondo altre **tecnologie di ingegneria naturalistica** e secondo le vigenti norme in materia antisismica e sicurezza idraulica, ad esclusione di quelli ricadenti nelle zone A, la struttura potrà essere, in alternativa, ancorata ad elementi galleggianti ed opportunamente ormeggiata in modo da mantenere la posizione e poter seguire le oscillazioni del livello dell'acqua senza che si determinino alterazioni dell'assetto.
In particolare la piattaforma ancorata su pali dovrà avere una quota di imposta non inferiore a (- 1.00 m.) dalla sommità arginale.
Eventuali scale/passerelle per l'accesso sono escluse dal computo delle superfici purché di larghezza inferiore/uguale a 1,20 m.
Eventuali percorsi di sicurezza e/o vie di fuga se e dove prescritte dalle normative in vigore, non vengono conteggiate come superfici fino alla dimensione minima prevista dalla relativa normativa.

N.B.: Il concetto di **"TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA"** risulta essere piuttosto controverso, ma è anche difficile, su quel tipo di manufatti, definire con precisione metodologie o materiali, e la proposta della norma tende a non escludere delle possibilità, **sottoponendole ai pareri dei soggetti competenti.**

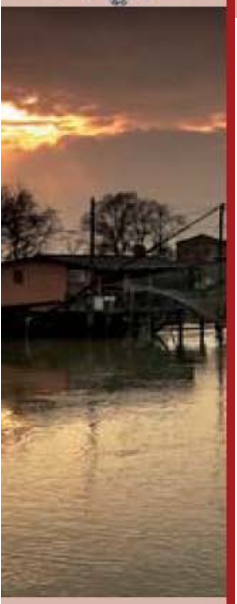

CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI

b - corpo del capanno: è rappresentato dallo spazio coperto da adibire al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca e/o della caccia ed al ricovero degli attrezzi necessari allo svolgimento delle stesse. E' costituito da almeno quattro pareti perimetrali con copertura ad una o due falde, in legno e/o canna palustre, per una superficie coperta totale di mq. 24.00 *di cui max mq. 16.00 destinati al ricovero di persone* durante l'esercizio della pesca e/o della caccia.
L'altezza, calcolata all'imposta all'intradosso del solaio di copertura non può eccedere i m. 2.50 riferiti al piano di calpestio della piattaforma di sostegno.

CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI

c - attrezzatura da pesca: è costituita da una rete conforme alle norme sulla pesca (R.R. n°29/1993) e sulle distanze (D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i), sostenuta e governata da una struttura su pali in legno; che non possono in ogni caso occupare la sponda opposta del canale.

d - spazi esterni coperti: rappresentano una appendice esterna per il ricovero di persone durante l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto b, possono interessare una superficie di calpestio max di mq. 6.00 e devono essere lasciati liberi almeno su 3 lati.

ESEMPIO DI CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

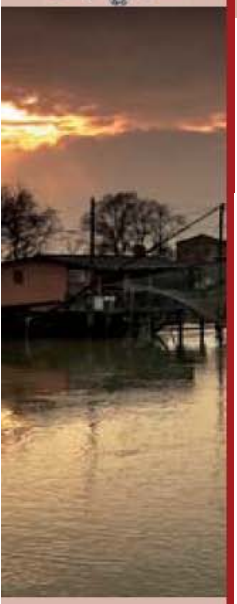

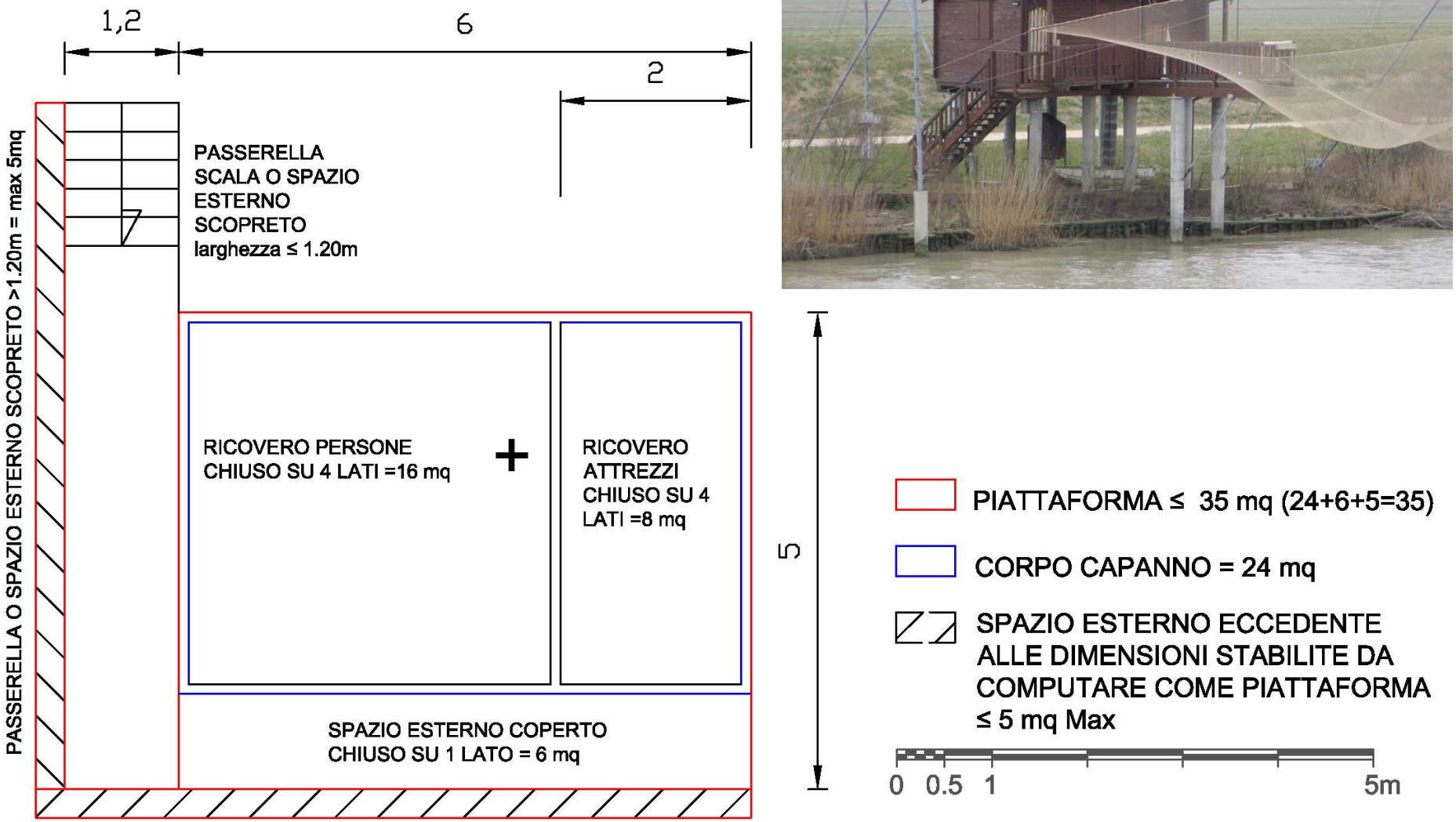

Le CAVANE

Le cavane possono essere realizzate, anche quale anticipazione dei **PdR,** esclusivamente nella zona umida della **Pialassa Baiona** in un numero massimo di **50** postazioni, accorpabili in gruppi da 2 a 4, previa bando di assegnazione, nelle aree individuate nell'Allegato 1.

Sono ammesse 3 tipologie di postazioni:

- **Cavane per attività del tempo libero;**
- **Cavane per uso professionale di pesca;**
- **Pontili per ormeggio barche.**

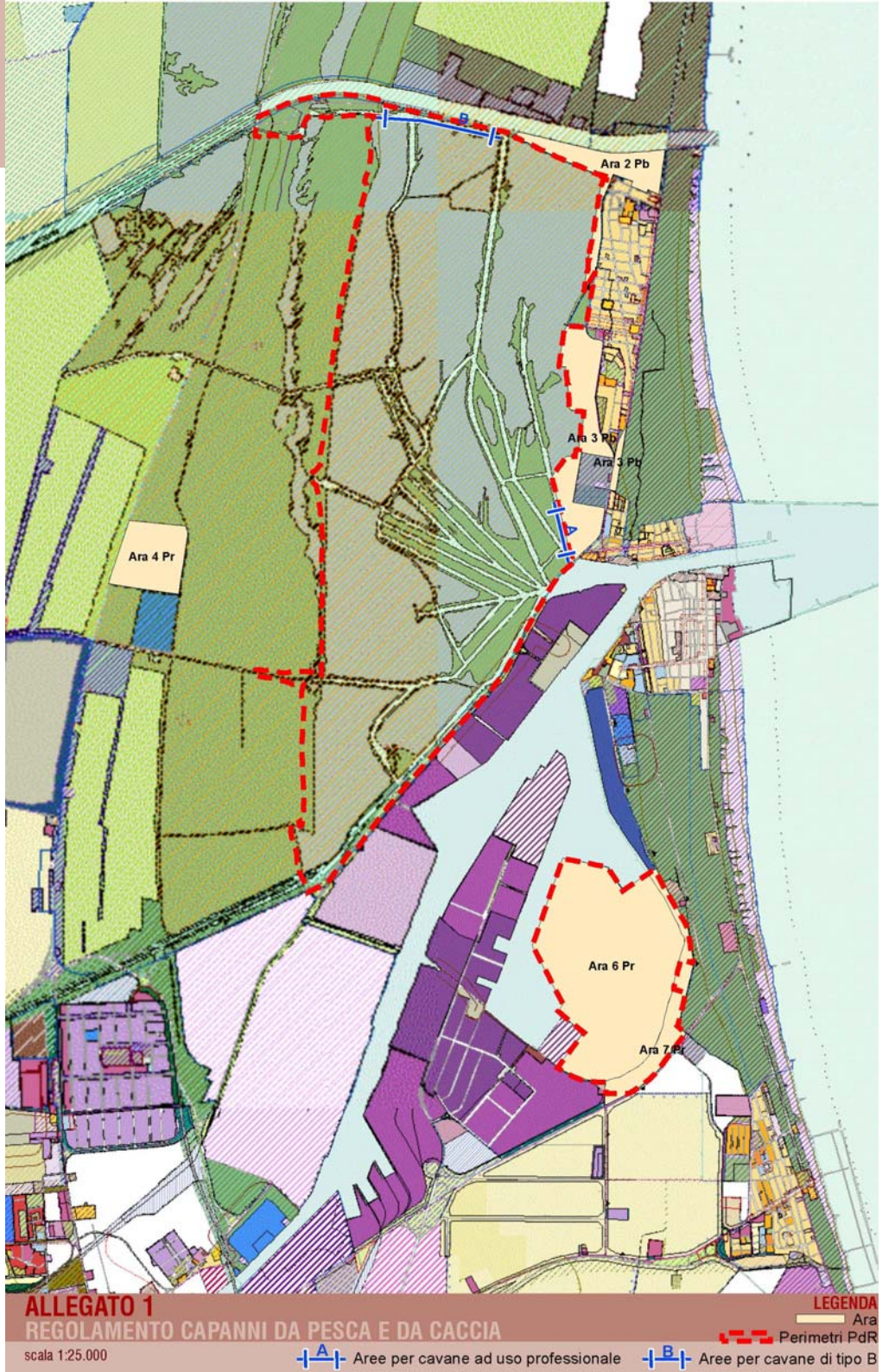

Le CAVANE per capanni e per postazioni fisse da caccia

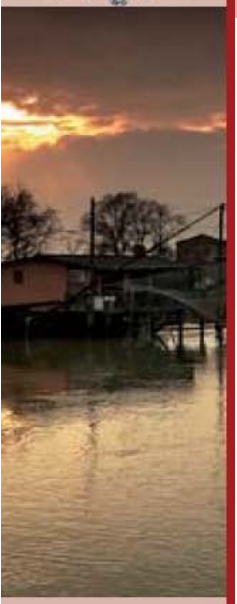

- I proprietari di **capanni regolarmente esistenti** come definiti al punto 01.01 ed i **titolari di postazioni fisse da caccia** potranno realizzare, previa concessione o estensione dell'area in concessione e sulla base di uno specifico permesso di costruire, **una sola cavana** come da bando, nelle zone individuate dall'A.C. (all'Allegato 1), mentre nei chiari a livello controllato in postazioni da concordare con l'A.C. in base alle esigenze tecnico operative e di tutela.

La superficie massima ammessa della cavana è di 12,00 mq. (~5,00x2,40) oltre alla passerella (solo se necessaria per raggiungere la profondità per l'attracco della barca), che dovrà essere come definita al punto 03.05 e delle dimensioni indicate al punto 06.04.

L'altezza massima della cavana non potrà superare i 3,00m. per le zone soggette a marea, mentre per i chiari a livello controllato è consentita un'altezza max di 2.00m, dalla quota di medio mare misurata all'estradosso della copertura

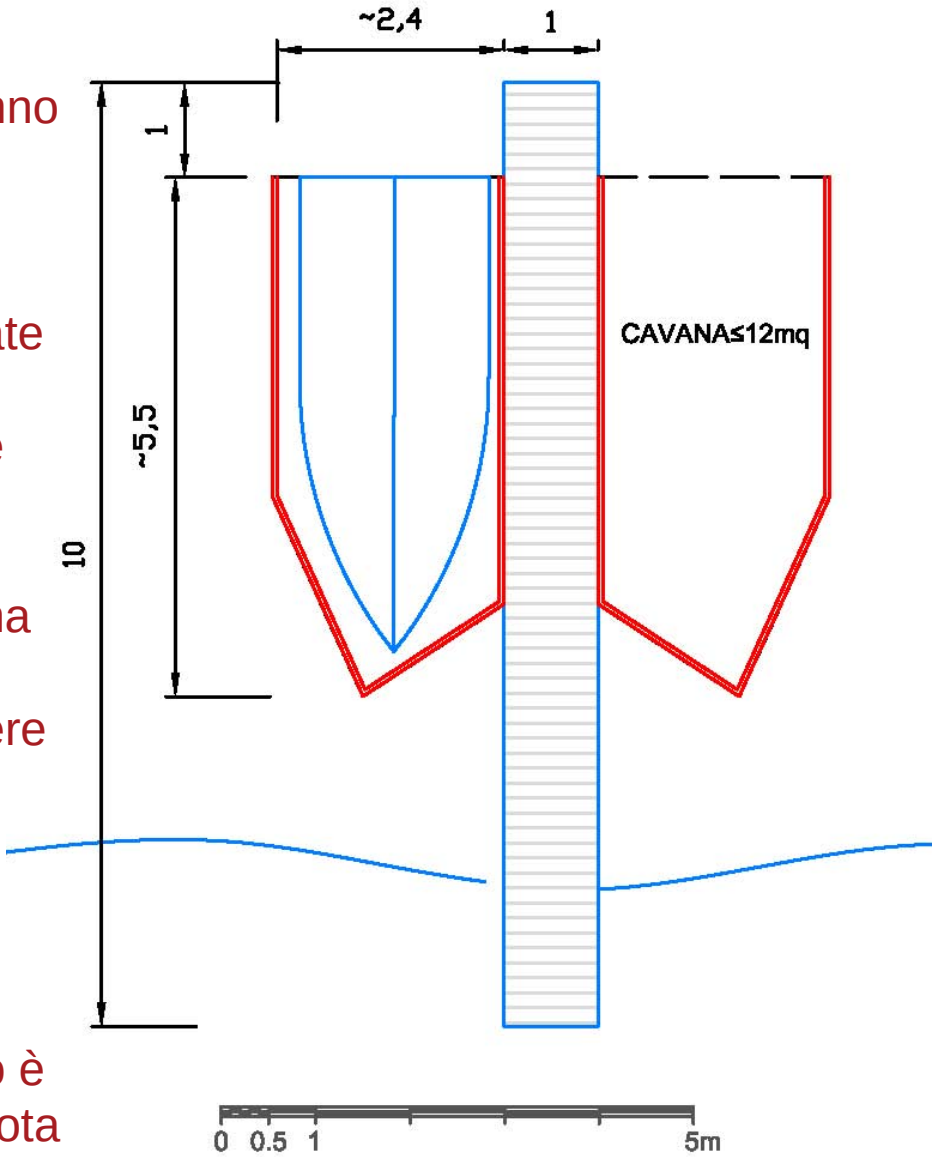

Le CAVANE per uso professionale di pesca;

- Le cavane per **uso professionale di pesca** possono essere realizzate dai pescatori di mestiere in possesso di “licenza di pesca Tipo A” e “Permesso di uso civico di pesca in Piallassa Baiona”, **previa concessione** dell'area e sulla base di uno specifico permesso di costruire, **una sola per pescatore** e **nelle zone individuate dall'A.C**. (Canale retrostante Porto Corsini). La superficie massima ammessa è di 18,00 mq. (~6,00x3,00) oltre alla passerella (per raggiungere la profondità per l'attracco della barca e solo se necessaria), che dovrà essere come definito al punto 03.05 e delle dimensioni indicate al punto 06.04..
L'altezza massima della cavana non potrà superare i 3,00 m. dalla quota di medio mare misurata all'estradosso della copertura.
In caso di cessazione della attività professionale di pesca è prevista la rimozione della cavana.

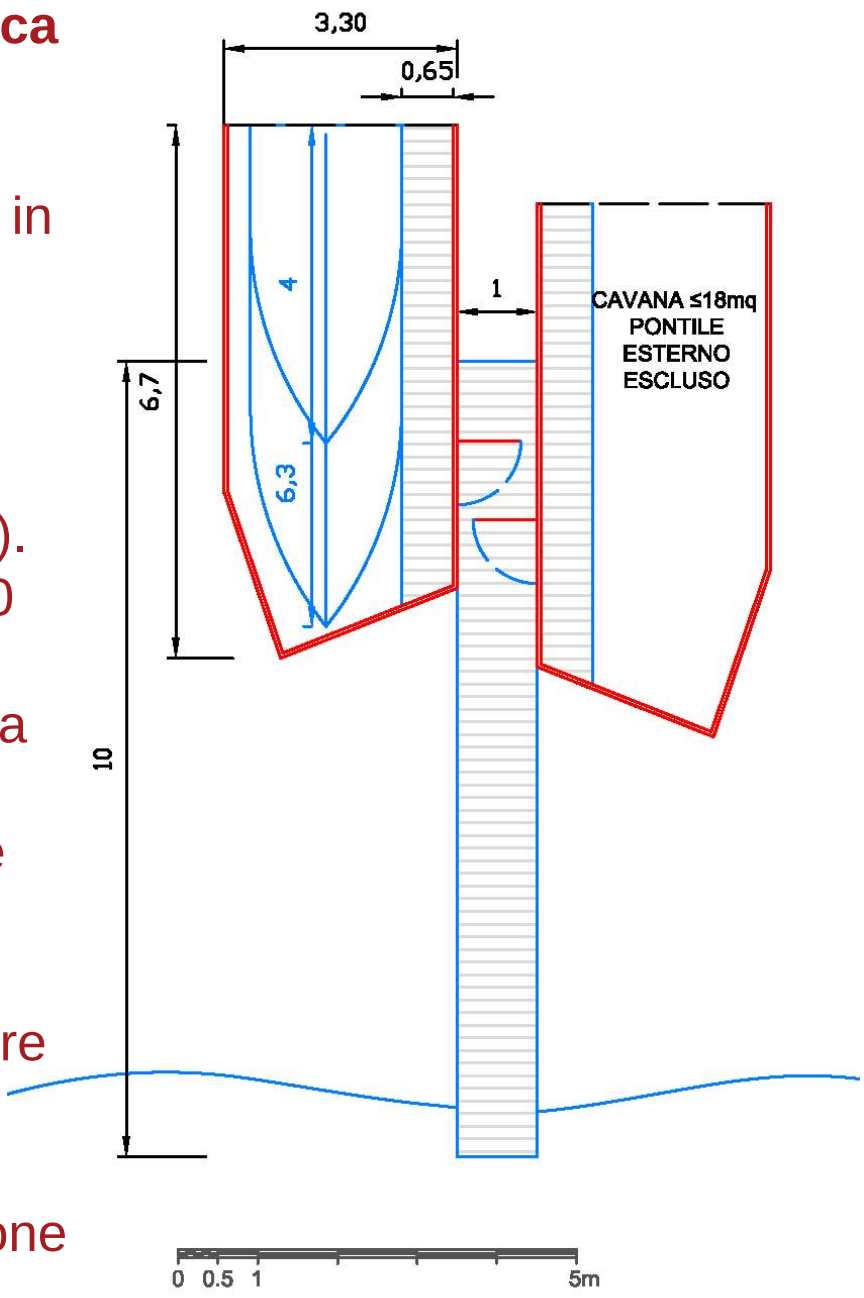

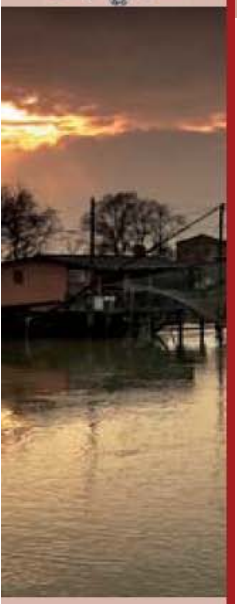

Pontili per ormeggio barche.

Nella sola Pialassa della Baiona,
coloro che hanno i requisiti per poter realizzare una cavana,
possono realizzare in alternativa alla stessa e fuori dalle condizioni del bando il solo pontile ove ormeggiare la barca,
previa estensione della concessione dell'area del capanno e/o del Nulla Osta Venatorio e sulla base di specifico
Permesso di costruire
(una sola cavana per capanno o appostamento fisso da caccia).

Il pontile può avere larghezza di 1,00 m. e lunghezza massima di 10,00 m. e deve asservire almeno due postazioni.

Sintesi delle norme edilizie e igienico-sanitarie

E' vietato scaricare e/o accumulare rifiuti di qualsiasi genere e natura. Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori all'interno dei capanni e tempestivamente asportato a cura del titolare del capanno stesso nel rispetto della normativa vigente sul conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi.

Ciascun capanno deve essere dotato di servizio igienico attrezzato con W.C. chimico e/o contenitore interrato a tenuta da svuotare periodicamente;

Le palificazioni di ancoraggio della piattaforma e/o gli elementi di ancoraggio delle strutture galleggianti e/o delle attrezzature accessorie non devono danneggiare in alcun modo le sponde dei canali od ostacolare il normale deflusso delle acque. Tali strutture devono comunque rispettare le disposizioni impartite dagli Enti ed Autorità competenti alla tutela e gestione dei corsi d'acqua e/o da altri Enti nell'ambito delle rispettive competenze.

Per tutelare l'habitat e dell'avifauna nidificante, circostante le zone umide e i corsi d'acqua si impongono i seguenti divieti:

- divieto di allevare, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli e altri animali
- divieto di realizzare nuovi posti di pesca, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica, in particolare lungo i fiumi;
- Di eseguire tutti i tipi di lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria e/o nuovo insediamento di capanni nei mesi compresi dal **15 marzo, al 15 luglio.**

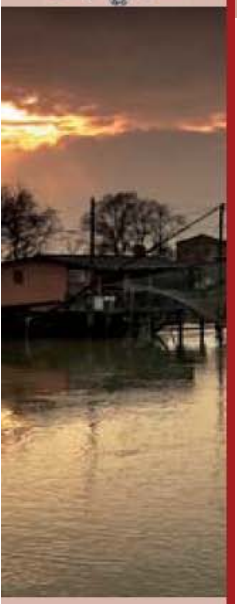

Modi di attuazione del regolamento

L'attuazione delle presenti norme, salvo i casi in cui è prescritto il Piano di Recupero, avverrà per **intervento diretto** secondo le prescrizioni generali del regolamento.

Nelle zone A **si applicano inoltre le prescrizioni in ordine ai distacchi tra i capanni e tra bilancioni, stabilite dalla D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i.**

Postazioni differenti da quelle assentite quali possibili nella cartografia **potranno essere previste, dai PdR** esclusivamente per ragioni di carattere paesaggistico, ambientale e/o di sicurezza idraulica, sempre nel rispetto della D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i..

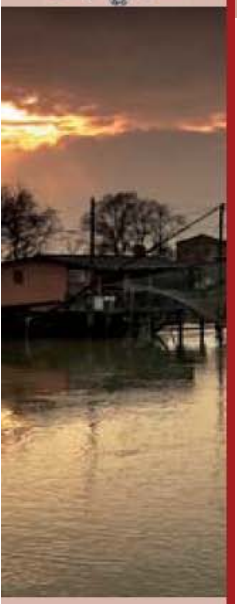

Sintesi delle norme edilizie e igienico-sanitarie

Le presenti norme si attuano mediante **PdR**

- di **iniziativa pubblica nelle zone B**
- facoltativamente di **iniziativa anche privata nelle zone A** (purché interessino almeno un numero superiore a 10 capanni su un lato o su entrambi i lati del fiume, e che andrà valutato caso per caso in base alla larghezza del fiume stesso al numero di capanni ivi presenti e al relativo bacino di pescaggio) L'unico **PdR di iniziativa privata obbligatorio**, è il PP-1 previsto dal Piano di Stazione del Parco Pineta di Classe e Saline di Cervia e individuato nella *Carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico (P5)* relativo alla foce dei Fiumi Uniti.

I Piani di Recupero dovranno definire le possibilità, le prescrizioni e le modalità attuative degli interventi ammessi e saranno **corredati**, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della Delibera di Assemblea del Parco n° 2/414 del 10/02/1999, da un apposito **Regolamento di gestione** contenente in particolare le modalità di fruizione delle strutture comprese le modalità attuative relative alle dotazioni di rete, ai requisiti igienico e sanitari delle strutture.

PIANI di RECUPERO nelle zone A

Potranno anche sovrapporsi ad eventuali "*Aree di riqualificazione ambientale*, *ecologica e paesaggistica"* **Ara** situate in **concomitanza o nelle immediate vicinanze**, in quanto le **Ara**, individuate dal PSC e disciplinate dal POC, che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla riqualificazione/valorizzazione delle aree, demandano al ***Regolamento di Gestione del* PdR** la disciplina dei capanni eventualmente presenti al loro interno.

Nei casi di sovrapposizione, i **PdR** viceversa, demanderanno alle **Ara** tutto quanto inerente la riqualificazione ambientale.

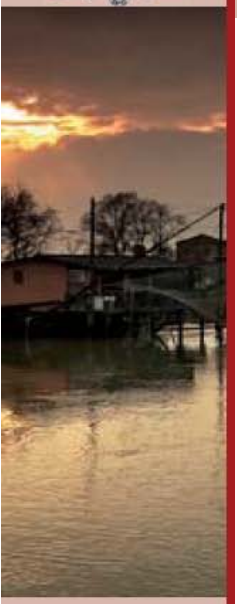

PIANI di RECUPERO nelle zone B

- **PdR PIOMBONI** – Il perimetro del **PdR** include le *"Aree di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica"* **Ara 6 e Ara 7** individuate dal PSC e disciplinate dal POC. Le **Ara** che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla riqualificazione/valorizzazione delle aree, demandano al ***Regolamento di Gestione del*** **PdR PIOMBONI** l'eventuale disciplina di capanni e cavane in esse ricompresi.

- **PdR BAIONA** – Il perimetro del **PdR** affianca escludendo le *Aree di riqualificazione ambientale* **Ara 2 e Ara 3** individuate dal PSC. Le Ara che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla riqualificazione/valorizzazione delle aree demandano al ***Regolamento di gestione*** **del PdR BAIONA** la disciplina di capanni e cavane eventualmente ricadenti al loro interno ed esclusi dal perimetro del **PdR**.

Modi di Attuazione

•**ATTUAZIONE PER INTERVENTO DIRETTO:** interventi che possono essere promossi dai singoli interessati, nel rispetto della disciplina di piano, solo per procedimenti preordinati al rilascio di permessi di costruire e/o presentazione di comunicazione/denunce di inizio attività (CIA/DIA).

Di conseguenza in caso di manutenzione straordinaria (MS), nuova costruzione (NC), demolizione e ricostruzione (DR) e demolizione senza ricostruzione (D) che interessa un singolo capanno.

•**ATTUAZIONE PER INTERVENTO INDIRETTO - PIANO DI RECUPERO (PdR)** : intervento di trasformazione, nello specifico di recupero/riqualificazione, subordinato a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa pubblica o privata di cui al Titolo II della LR20/2000.

Quindi un progetto unitario nella sua progettazione, da presentarsi secondo le modalità previste per i PUA, che riguarda un area (da definirsi e concordare) soggetta a riqualificazione, che nel caso in oggetto deve interessare più capanni e le relative aree circostanti.

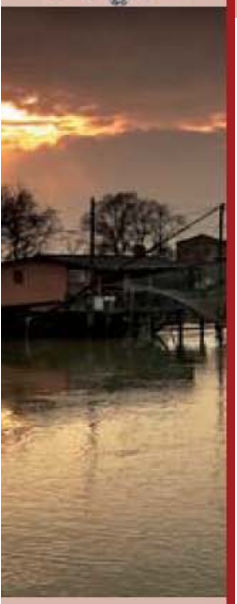

Postazioni che esulano le possibili

Per tutti i capanni regolarmente esistenti nel territorio comunale
alla data di adozione del presente regolamento ricadenti **in postazioni che esulano le possibili**, sono ammesse, ai fini del mantenimento delle strutture, **esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO).**

Canoni annuali di concessione delle aree di proprietà comunale

Per ciò che concerne il **pagamento di canoni annuali di concessione delle aree di proprietà comunale** si provvederà alla stesura di un apposito documento tendente **all'uniformazione dei canoni tra enti gestori**, basato sulle normative vigenti a partire dalla **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e sulle successive DGR che andrà quindi a definire canoni annuali per le aree occupate con capanni in base quote differenziate per :

- **occupazione di spazio acqueo con rete;**
- **superficie coperta dal manufatto anche galleggiante;**
- **superficie scoperta asservita;**
- **ogni palo di sostegno oltre i tre;**

Condizioni per rilascio e/o il rinnovo della concessione

Si pone come
condizione per il rilascio e/o il rinnovo della concessione
demaniale e/o patrimoniale
(secondo i termini previsti dalla legislazione vigente ed in accordo con i singoli enti di gestione delle aree)
il mantenimento degli standard minimi di sicurezza, di decoro e delle condizioni igienico sanitarie
di cui al presente Regolamento.